

PROCEDURA PER PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

1. Gli Azionisti aventi diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società – attenzione Investor Relator - entro il terzo giorno antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione mediante comunicazione scritta indirizzata alla S.S. Lazio S.p.A.:
 - (i) consegna presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 - 00060 - dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 all'attenzione dell'Investor Relator;
 - (ii) invio a mezzo posta Raccomandata A.R., all'indirizzo della sede sociale in Formello (RM) – Via di S. Cornelia, 1000 – 00060 – all'attenzione dell'Investor Relator;
 - (iii) invio a mezzo fax al numero +39 06 97607221 – all'attenzione dell'Investor Relator;
 - (iv) invio all'indirizzo di posta elettronica certificata sslaziospa@postecert.it all'attenzione dell'Investor Relator;

2. La domanda dovrà essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).
Il diritto di porre domande è riservato ai soci: a tale fine, unitamente alle domande pre assembleari, il socio dovrà inviare alla Società, con le modalità sopra indicate, il titolo di legittimazione rappresentato dalla certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

3. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli amministratori o altro documento messo a disposizione per l'assemblea.

4. Hanno diritto di ottenere risposta gli azionisti in possesso di idonea certificazione comprovante il diritto di intervento in assemblea. Si ricorda che la legittimazione all'intervento in Assemblea è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (*record date*).

5. Alle domande ricevute sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento sul diritto di porre domande prima dell'assemblea è contenuta nell'art. 127-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza o TUF), di seguito riportato

Art. 127-ter

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.